

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3637

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARGERÒ, BARUFFI

Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernenti i periodi di attività venatoria per la caccia al cinghiale

Presentata il 25 febbraio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il notevole incremento della popolazione di cinghiali registrato negli ultimi anni provoca considerevoli danni a persone e a cose e, in particolare, numerosi incidenti nella circolazione stradale, con il conseguente, esborso di denaro pubblico per i relativi indennizzi.

Il soprannumero di cinghiali determina, altresì, gravi squilibri ecologici, essendo la loro diffusione direttamente proporzionale alla rarefazione di specie protette a causa delle abitudini alimentari che connotano questi ungulati come voraci onnivori. Di qui l'esigenza di ricomporre gli squilibri ecologici in crescente aumento determinati dall'ormai incontrollata espansione della popolazione di cinghiali

dovuta, tra l'altro, alla presenza nel territorio di molte regioni, piuttosto che della specie autoctona, a ridotta prolificità, di soggetti di provenienza estera, con prolificità doppia rispetto a quella del ceppo originario.

L'estraneità della specie rispetto a quella autoctona esclude qualsiasi preclusione agli interventi di contenimento della sua ulteriore propagazione sul territorio.

La legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 1, comma 2, subordina l'esercizio dell'attività venatoria all'esigenza di conservazione della fauna selvatica, istituendo un rapporto di compatibilità tra l'una e l'altra. Considerati gli effetti dannosi che il crescente numero di cinghiali determina, è

evidente la necessità di estendere la durata dell'attività venatoria a tale specie di animali selvatici, essendo questa l'unico strumento che, senza aggravio di spese, consente di controllarne l'indiscriminata e sempre più pericolosa espansione.

In tale prospettiva, considerato che l'arco temporale dal 1° ottobre al 31 dicembre, nel quale è permessa la caccia al cinghiale, coincide con uno dei periodi

dell'anno caratterizzato dal più alto livello di piovosità, rendendo impraticabile l'attività venatoria per un numero considerevole delle giornate in cui essa è consentita, si rende necessario e opportuno estendere il calendario della caccia al cinghiale dal 31 ottobre al 31 gennaio e per tre giorni alla settimana, ferma restando l'osservanza del silenzio venatorio per i giorni di martedì e di venerdì.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d)* del comma 1, le parole: « al 31 dicembre o dal 1° novembre » sono soppresse;

b) al primo periodo del comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, nel caso della caccia al cinghiale, è sempre pari a tre ».

€ 1,00



17PDL0039500